

N. 31/2026 PROCEDIMENTO UNITARIO



N° 9/2026 L.E.

TRIBUNALE DI AREZZO  
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

riunito in camera di consiglio in modalità telematica nelle persone dei seguenti magistrati:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| - dott. Federico Pani                    | Presidente rel. ed est. |
| - dott. Andrea Turturro                  | Giudice                 |
| - dott.ssa Elisabetta Rodinò di Miglione | Giudice                 |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

**AI SENSI DELL'ART. 270 CCII**

Con ricorso depositato in data 2.3.2026, D.M.T. S.r.l. (C.F. 00120940523), in persona del legale rappresentante, sig. Giampiero Rossi, rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Trabalzini, ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di **SEGONI MASSIMILIANO** (C.F. SGNMSM67P01A390M), titolare dell'impresa individuale UCCIO IMPIANTI (P.IVA 01826790519).

Il sig. SEGONI si è costituito in giudizio con l'assistenza dell'avv. Gianni Bennati, eccependo che l'impresa possederebbe i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, lett. d), CCII e chiedendo, di conseguenza, il rigetto del ricorso.

All'udienza del 15.4.2026 le parti hanno concordemente chiesto un rinvio per tentare di trovare una soluzione stragiudiziale. All'udienza del 20.5.2026, dato atto del naufragio delle trattative, la ricorrente, preso atto delle difese del sig. SEGONI e dei documenti allegati alla memoria di costituzione, ha chiesto in subordine l'apertura della liquidazione controllata. La parte resistente ha chiesto comunque il rigetto del ricorso. Il giudice relatore si è riservato di riferire al collegio.

●●●●●

Sussiste la competenza per territorio di questo Tribunale poiché l'impresa individuale opera in Marciano della Chiana, nello stesso indirizzo di residenza del SEGONI.

Sussiste altresì la legittimazione attiva in capo alla ricorrente, titolare di un decreto ingiuntivo non opposto e reso esecutivo. Il credito, oltretutto, non è contestato dal resistente.

Passando ai requisiti dimensionali, giova premettere che risultano assoggettabili a liquidazione giudiziale soltanto gli imprenditori che «*non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza*» (art. 121). Trattasi dei requisiti dell'impresa minore; precisamente, per scongiurare la liquidazione giudiziale l'impresa deve presentare congiuntamente: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un



ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. Viceversa, l'impresa può comunque essere assoggettata alla diversa procedura della liquidazione controllata (art. 268).

Nel caso di specie il SEGONI, costituendosi in giudizio, ha documentato che i requisiti di cui sopra non risultano oltrepassati. A tal riguardo non è inopportuno evidenziare che l'impresa individuale del sig. SEGONI non è tenuta al deposito dei bilanci presso il registro delle imprese, motivo per cui la ricorrente non poteva conoscere quali fossero le esatte dimensioni dell'impresa. Per questo, preso atto delle difese del resistente, ha domandato l'apertura della liquidazione controllata. Trattasi di domanda da ritenersi ammissibile sul piano processuale e comunque non contestata in rito dal SEGONI.

A norma dell'art. 269, la liquidazione controllata può essere aperta su iniziativa del creditore qualora: - il debitore versi in stato di insolvenza; - i debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria sia superiore a cinquantamila.

Nel caso di specie, l'insolvenza risulta sussistente. Invero, la ricorrente ha già tentato la strada del pignoramento presso terzi, trovando però soltanto parziale soddisfazione (doc. 5). Il sig. SEGONI non risulta intestatario di beni immobili (doc. 6), mentre i mobili registrati risultano già gravati da precedenti formalità (doc. 7). Costituendosi in giudizio, il resistente nulla ha dedotto riguardo all'insolvenza e, in particolare, non ha documentato di disporre di beni o risorse idonee a soddisfare senza ritardo le obbligazioni su di lui gravanti.

Circa l'ammontare dei debiti scaduti, oltre al residuo dovuto alla ricorrente (circa 34mila euro), risultano dall'istruttoria compiuta d'ufficio pendenze con il fisco per circa 37mila euro.

In definitiva, deve trovare accoglimento la domanda di apertura della liquidazione controllata.

P.Q.M.

- **rigetta** la domanda principale volta all'apertura della liquidazione giudiziale;
- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **SEGONI MASSIMILIANO** (C.F. SGNMSM67P01A390M);
- **nomina** giudice delegato il **dott. FEDERICO PANI**;
- **nomina** liquidatore la **dott.ssa CARLA GIANI**;
- **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente un termine pari a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- **ordina** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- **ordina** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione,
- **ordina** la trascrizione della sentenza presso il PRA;
- **dispone** che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione (i cui contenuti e durata saranno determinati dal liquidatore), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- **dispone** che la sentenza venga inserita per sei mesi nel sito internet dell'intestato Tribunale e



Sent. n. 41/2026 pubbl. il 22/05/2026

Cron. n. : 1868/2026

Rep. n. 44/2026 del 22/05/2026

pubblicata nel registro delle imprese.

Si comunichi alla ricorrente e al liquidatore, il quale avrà cura di notificare la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026

**Il presidente est.**

***Federico Pani***

22/05/2026.  


